



# CITTÀ DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 43

Oggetto:

Costituzione in giudizio avverso il Ricorso dinanzi al Presidente della Regione Siciliana proposto da Cannavò Fabio e Cannavò Valeria. Conferimento incarico legale all'Avv. Brunetto Vito Antonio

L'anno duemiladiciannove, il giorno dieionnove del mese Aprile, alle ore 12:30, si è riunita la **Giunta Municipale** con l'intervento dei Signori:

- |               |              |            |
|---------------|--------------|------------|
| 1) STEFIO     | Giuseppe     | Sindaco    |
| 2) MANGIAMELI | Salvatore    | V. Sindaco |
| 3) RIPA       | Maria Rosa   | Assessore  |
| 4) NARDO      | Sebastiano   | Assessore  |
| 5) FAVARA     | Massimiliano | Assessore  |

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	

Presiede il Sindaco Dr. Giuseppe Stefio

Partecipa il Segretario Generale **D.ssa Giuseppa Ferrauto**

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole       Contrario \_\_\_\_\_

Li, 19-04-2019

La Responsabile dell'Area I  
Vacirca Vincenza

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole       Contrario \_\_\_\_\_

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li, 19-04-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
D.ssa Giuseppa Ferrauto

La Responsabile dell'Area I, Vacirca Vincenza sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione:

**OGGETTO:** Costituzione in giudizio avverso il Ricorso dinanzi al Presidente della Regione Siciliana proposto da Cannavò Fabio e Cannavò Valeria. Conferimento incarico legale all'Avv. Brunetto Vito Antonio

**PREMESSO** che in data 20/03/2019 è stato registrato al protocollo dell'Ente al n. 6171, notificato al Comune dall'Avv. Giuseppe Failla per gli adempimenti previsti dall'art. 9, comma 3 del D.P.R. n.1199/1971, Ricorso proposto dinanzi al Presidente della Regione Sicilia dai Signori Cannavò Fabio e Cannavò Valeria, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Failla, elettivamente domiciliati nello studio dello stesso a Carlentini in Via Etnea, 18/B;

**RILEVATO** che con il sopra detto Ricorso i ricorrenti intendono ottenere l'annullamento dell'ordinanza dirigenziale di demolizione del 19/11/2018 n. 27, notificata il 22/11/2018, e di ogni altro atto connesso e consequenziale, ivi compreso il diniego di sanatoria prot. n. 20115 del 09/10/2018, a Loro dire mai notificato, relativi alla regolarizzazione di un abuso edilizio realizzato sull'originario fabbricato costruito sul lotto di terreno sito in Carlentini, c.da Cannellazza;

**RITENUTO** necessario, al fine di tutelare le ragioni e gli interessi dell'Ente, che il Comune si costituisca in giudizio avverso il sopra detto Ricorso;

Si propone di autorizzare il Sindaco a proporre opposizione al Ricorso Straordinario dinanzi al Presidente della Regione Sicilia promosso dai Signori Cannavò, conferendo incarico difensivo dell'Ente ad un legale;

La Responsabile dell'Area I  
Vacirca Vincenza  
*Vacirca V.*

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

VISTA la superiore proposta;

VISTO il Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana promosso dai Signori Cannavò contro il Comune;

VISTO il curriculum vitae dell'Avv. Brunetto Vito Antonio;

**RITENUTO** necessario costituirsi in giudizio avverso il sopra detto Ricorso, conferendo incarico difensivo all'Avv. Brunetto Vito Antonio, di comprovata esperienza professionale nella materia in questione, nelle more della formazione dell'Albo degli Avvocati del Comune;

Con voti unanimi espressi nelle forme di Legge, anche per quanto attiene l'immediata esecuzione della presente deliberazione;

**DELIBERA:**

- Per le sopra esposte motivazioni che qui si intendono integralmente riportate, anche se non per intero trascritte, di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio per proporre opposizione avverso il Ricorso Straordinario proposto dai Signori Cannavò Fabio e Cannavò Valeria contro questo Comune dinanzi al Presidente della Regione Siciliana per l'annullamento dell'ordinanza dirigenziale di demolizione n.27 del 19/11/2018 e di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale, compreso il diniego di sanatoria del 09/10/2010, n.20115;

- Di conferire incarico difensivo dell'Ente all'Avv. Brunetto Vito Antonio, professionista con studio legale a Lentini, Via Giovanni Verga, 79/c;
- Di demandare al Responsabile dell'Area I l'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza per la corresponsione al professionista incaricato della somma di € 2.500,00 oltre iva e c.p.a., somma a saldo per compenso onorario, diritti, ecc. per l'attività difensiva nella fattispecie, prevedendo un acconto nella misura del 50% in corso di causa;
- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. n. 44/91;

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
Dr. Giuseppe Steffo

L'Assessore anziano

v.  
Il Segretario Generale

D.ssa Giuseppa Ferrauto

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

**CERTIFICA**

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno \_\_\_\_\_ senza opposizioni o reclami.

Li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_

Li, \_\_\_\_\_

IL Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li, 19 APR. 2019

Visto: Il Sindaco

v.  
Il Segretario Generale

D.ssa Giuseppa Ferrauto

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Città di Carlentini (SR)

Prot. N. 0006171 - Arrivo  
del 20-03-2019  
Categoria 6 Classe 4

Lentini 20 marzo 2019

Al Sig. Sindaco di  
CARLENTINI

**RICORSO STRAORDINARIO - DI CANNAVO' FABIO e DI CANNAVO' VALERIA PER  
L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA DIRIGENZIALE DI DEMOLIZIONE 19.11.2018 N. 27  
NOTIFICATA IL 22.11.2018 NONCHÉ DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO CONNESSO  
E CONSEQUENZIALE**

Per gli adempimenti previsti dall'art 9 comma 3 del D.P.R. n 1199/1971, si trasmette  
l'allegato ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia.  
Unitamente al gravame si allegano i seguenti documenti.

1. Ordinanza di demolizione impugnata con avvisi di ricevimento;  
Cordiali saluti

Avv. Giuseppe Failla



AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA

P A L E R M O

R I C O R S O

**DI CANNAVO' FABIO** nato a Lentini (SR) il 20/11/1980 (C.F. DCNFBA80S20E532P), ivi residente in via Orazio Coclite, 2 e **DI CANNAVO' VALERIA** nata a Catania, il 27.06.1985, C.F. DCNVLR85H67C351T, residente in Lentini (SR), via Gaetano Mario Columba, n. 10, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Failla (C.F: FLLGPP78M07E532H; PEC: giuseppe.failla@avvocatopec.it) con studio a Carlentini (SR), via Etna, 18/B, ove eleggono domicilio, giusta procura in foglio congiunto

C O N T R O

il **COMUNE DI CARLENTINI**

per l'annullamento

dell'ordinanza dirigenziale di demolizione 19.11.2018 n. 27 notificata il 22.11.2018 nonché di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale, ivi compreso il diniego di sanatoria 09.10.2019 n. 20115 mai notificato.

P R E M E S S E

I ricorrenti sono comproprietari del fabbricato realizzato sul lotto di terreno sito in Carlentini c.da Cannellazza in catasto al foglio 36 p.lle 1887 – 1888 – 1889 ex p.lla n. 324, giusta concessione edilizia 31.05.2010 n. 52.

Durante i lavori di realizzazione del fabbricato, in ossequio a quanto disposto dalla L. R. 23.03.2010 n.6 i ricorrenti hanno provveduto

Ufficio di Stato Civile  
A. J. J. J. J.  
2  
07/10/2018 10:00  
UFFICIO DI STATO CIVILE  
M. S. S. S. S. S.  
12/11/19

all'ampliamento del manufatto tramite chiusura delle originarie verande; hanno poi realizzato la copertura a terrazza in difformità alla copertura prevista in progetto (tipo tetto a padiglione) nonché un piccolo manufatto adiacente a quello principale, adibito a deposito.

Con istanza 10.05.2017 n. 7269 hanno presentato istanza di sanatoria ex art 13 della L. n. 47/1985.

Con l'ordinanza impugnata il Dirigente premesso che con provvedimento 09.10.2018 prot n. 20115 era stata rigettata la richiesta di concessione in sanatoria, ha ingiunto la demolizione delle opere abusive prima descritte ed individuate in seno all'ordinanza come corpo A e corpo B.

In punto di fatto va subito precisato che ai ricorrenti non è stato mai notificato il diniego di sanatoria predetto per il quale fa riserva di proporre motivi aggiunti.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi per i seguenti motivi

### IN DIRITTO

#### **1.VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO**

L'Amministrazione col provvedimento impugnato ha ritenuto di poter ingiungere legittimamente la demolizione sul presupposto che l'originario abuso non è condonabile.

Invero, il diniego di sanatoria 09.10.2019 n. 20115 posto a fondamento dell'ingiunzione di demolizione non è stato mai notificato ai ricorrenti.

Il diniego predetto non notificato è pertanto nullo.

Conseguentemente l'ingiunzione di demolizione 19.11.2018 n. 27 è viziata da eccesso di potere per sviamento non essendo stata preceduta da un valido diniego di sanatoria.

## **2. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO**

L'Amministrazione ai fini del calcolo della cubatura ha omesso di considerare l'asservimento di cubatura di un'area di cui i ricorrenti hanno la disponibilità, avente la medesima destinazione urbanistica in catasto al foglio 36 p.lle 568 e 569, in favore del fondo su cui insiste il fabbricato.

Il provvedimento impugnato è, pertanto, viziato da eccesso di potere per sviamento ed erroneità dei presupposti.

## **3.VIOLAZIONE ART 31 DEL D.P.R. N 380/2001.**

L'art 31 comma 2 del D.P.R. 06.06.2001 n 380 dispone: *"Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso ....ingiunge al proprietario ed al responsabile dell'abuso la rimozione e la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto ai sensi del comma 3"*.

Orbene, l'ordinanza impugnata non indica i beni da acquisirsi in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione.

Il provvedimento impugnato contiene, infatti, esclusivamente la generica riserva, da parte dell'Amministrazione comunale, dell'*"acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene e dell'area di sedime, nonché di quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quella abusiva, come previsto dal comma 3 dell'art 31 del D.P.R. n 380/2001, senza, però,*



che sia ivi concretamente indicata la superficie dell'area che, in caso di inottemperanza, verrebbe effettivamente acquisita di diritto.

Sul punto è stato statuito: *“Un’ordinanza di demolizione priva di una completa e precisa individuazione del bene, dell’area di sedime ai fini dell’acquisizione al patrimonio comunale in caso di inottemperanza, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, deve considerarsi atipica illegittima sia perchè differente dal modello legale previsto, sia perché inidonea a determinare il corretto svolgersi del procedimento. Tale omissione, infatti, lungi dall’atteggiarsi a vizio meramente formale, è tale da pregiudicare dal punto di vista sostanziale gli interessi dell’autore dell’abuso, il quale, in primo luogo, deve essere messo in condizione di valutare, in termini di “costo-beneficio”, l’opportunità di adempiere o meno all’ordine di demolizione. L’esatta indicazione appare, inoltre, necessaria, posto che l’effetto ablatorio si verifica immediatamente ed “ope legis” alla scadenza del termine legale o a quello prorogato dall’autorità competente per ottemperare all’ingiunzione a demolire, con acquisto a titolo originario della proprietà libera da eventuali pesi e vincoli preesistenti. L’atto di accertamento dell’inottemperanza e la trascrizione hanno allora solo natura dichiarativa: il primo, per opporre il trasferimento al proprietario responsabile dell’abuso ed immettersi nel possesso, il secondo, per opporre il trasferimento ai terzi (ex multis Tar Puglia Bari, sez. III, n. 538/2006, Cass. Pen. Sez. pen. n. 33297/2003). (TAR Puglia, Lecce, Sez. III - 26 novembre 2009, n. 2854, TAR Sardegna 25.02.2010 n 635).*

In conclusione l'ordinanza impugnata non indicando l'area che viene acquisita di diritto è priva di una parte del contenuto essenziale assegnato dall'art. 31 citato cosicché va annullata

Solo per completezza si precisa ancora che come più volte statuito, anche recentemente, dalla giurisprudenza, l'indicazione nel provvedimento di demolizione delle aree da acquisire, equivale ad avvio del procedimento finalizzato all'acquisizione gratuita delle aree. (fra le tante TAR Veneto 10.06.2009 1725), cosicché la sua mancanza rende illegittimo il provvedimento .

#### **4. VIOLAZIONE DELL'ART 27 DEL D.P.R. N. 380/2001. ECCESSO DI POTERE. CARENZA DI ISTRUTTORIA, DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO, DIFETTO DI MOTIVAZIONE.**

L'art. 27 comma 4 del D.P.R. n. 380/2001 dispone: *"gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso per costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistica, ne danno immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria, al competente organo regionale e al Dirigente del Competente Ufficio Comunale, il quale verifica entro 30 giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti."*

E' di tutta evidenza, quindi, la necessità di una istruttoria nel procedimento di adozione dell'ordinanza di demolizione.

Nella fattispecie, l'ordinanza impugnata è stata adottata senza compiere alcuna attività istruttoria.

Come risulta dal testo dell'ordinanza impugnata, manca una relazione tecnica che possa suffragare quanto riportato nel verbale

di sopralluogo redatto dal Comando di Polizia Municipale anche con riferimento alla distanza dei 150 mt dal mare.

Pertanto, per quanto non si vuole dubitare del lavoro svolto dagli Agenti che hanno redatto verbale di sopralluogo, sicuramente non si concorda sulle risultanze dello stesso atto-procedimento per assoluta mancanza di competenza tecnica degli stessi nel valutare la conformità di un'opera edilizia ai vigenti strumenti urbanistici e, quindi, si contesta l'assenza di un controllo tecnico sulla stessa attività edilizia eseguita che avrebbe permesso facilmente di riportare il caso di specie nella fattispecie corretta e di applicare la giusta sanzione per la presunta violazione urbanistica.

La giurisprudenza ha statuito che: *"l'Amministrazione deve illustrare nel provvedimento i presupposti di fatto e le motivazioni giuridiche sulle quali si fonda l'esercizio del potere, in relazione alle risultanze dell'istruttoria; sicché deve dichiararsi illegittimo...il provvedimento di demolizione che non contenga alcuna indicazione ..... della sua collocazione in relazione ai dati catastali dell'immobile"* (T. A. R. Campania Napoli, sez. III, 11 marzo 2009, n. 1386).

#### **5. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8 E SEGG. DELLA L.R. 30.04.1991 N. 10.**

In punto di fatto deve premettersi che, nella fattispecie, ai ricorrenti non è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento.

I ricorrenti sanno bene che la giurisprudenza prevalente non ritiene necessaria tale comunicazione, atteso che l'ordinanza di demolizione ex art. 7 della L. n. 47/85, ora art 31 del D.P.R. n 380/2001, ha natura di atto vincolato.

Ma la giurisprudenza, sul punto, non è univoca.

Cass. SS.UU. 01.04.2000 n. 82, confermando una precedente decisione del T.S.A.P., ritiene che l'art. 7 della L. n. 241/90 pone come unica eccezione alla regola generale della comunicazione di avvio del procedimento l'estrema urgenza e non anche l'ipotesi in cui si tratti di provvedimenti vincolati quali le ordinanze di demolizione ex art. 7 della L. n. 47/85.

Il T.A.R. Palermo (II<sup>a</sup> sez., 28.05.1998 n. 1081, in G.A.S. 1998, pag. 820), in ipotesi simile (ordinanza di sgombero per carenza del certificato di abitabilità) sottolinea la necessità della comunicazione di avvio del procedimento, anche quando si tratti di atti vincolati, poiché *“avrebbe potuto prevenire l'insorgere della lite giudiziaria o, quanto meno, utilmente e concretamente agevolare la cosiddetta «composizione procedimentale» degli interessi in gioco, realizzando in tal modo la funzione precipua per la quale il Legislatore la impone”*.

Il Consiglio di Stato (IV<sup>a</sup> sez., 15.07.1999 n. 1245 in F.A. 1999, pag. 1441) ha statuito che *“l'obbligo di invio della comunicazione di avvio del procedimento, previsto dall'art. 7 della L. 07.08.1990 n. 241, sussiste anche per i procedimenti tesi all'adozione di **atti vincolati**, con particolare riferimento all'accertamento esatto dei fatti sui quali si fonda l'adozione del provvedimento”*.

Negli stessi termini, Cons. di Stato, V<sup>a</sup> sez., 01.10.1999 n. 1238 il quale sottolinea che la comunicazione di avvio del procedimento *“è comunque obbligatoria se l'atto conclusivo del procedimento, pur se vincolato, produce effetti diretti o pregiudizievoli sulla sfera giuridica del destinatario”*.

E che nella fattispecie avrebbe dovuto essere data comunicazione dell'avvio del procedimento risulta evidente perché non si tratta di un comune procedimento di repressione di abuso edilizio, come quelli esaminati dalla giurisprudenza che nega la necessità della comunicazione, specie in considerazione del tempo trascorso.

## **6. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' E PROPORZIONALITA' DELLA SANZIONE**

**6.1.** Con l'ordinanza impugnata l'Amministrazione avverte, altresì, che la mancata demolizione delle opere "comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art 31 comma 4 bis della L.R. 10.08.2016 n. 16 e che per l'abuso commesso la sanzione ammonta ad €. 20.000,00".

Invero, l'abuso commesso dai ricorrenti risale al 2010 come si evince dall'aerofotogrammetria allegata.

Al momento della commissione dell'illecito, quindi, la sanzione non era in vigore.

Com'è noto l'art 1 della legge 689/1981 ha imposto il principio di stretta legalità anche per le sanzioni amministrative, ossia è stato sancito che nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative che non siano state previste da un atto di forza di legge entrato in vigore prima della commissione della violazione.

Ne consegue l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del principio di legalità.

**6.2.** L'art 31, comma 4 bis, del D.P.R. dispone: "*L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso da i 2.000 ed i 20.000*

euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art 27, ivi comprese le aree **soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato**, è sempre irrogata nella misura massima".

L'art 27, comma 2, del D.P.R. 380/2001 prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria nel suo massimo edittale esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- l'immobile ricada in area soggetta a vincolo di in edificabilità o sia destinata ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica ex L. 18.04.1962 n. 167;
- aree assoggettate ai vincoli di cui al R.D. 30.12.1923 n. 3267, o appartenenti ai beni assoggettati ai vincoli di cui al D.lgs n. 42/2004.

Orbene, l'area in oggetto non ricade, né in area soggetta a vincolo urbanistico essendo gli stessi oramai decaduti, né in area gravata da vincolo idrogeologico, né tanto meno in area soggetta rischio idrogeologico elevato (R3) o molto elevato (R4).

Il provvedimento impugnato, quindi, è illegittimo per erroneità dei presupposti e travisamento della realtà.

In ogni caso è illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria.

E' opinione comune in dottrina ed in giurisprudenza che *"il difetto di motivazione sussiste tutte le volte in cui non sia dato comprendere in base a quali dati specifici, fattuali e normativi, sia stata operata la scelta della pubblica amministrazione e non sia pertanto possibile*

*ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dall'autorità per giungere alla decisione contestata" (Consiglio di Stato 31.06.2013 n. 3402).*

*Ed ancora: "la valutazione tipica dell'esercizio del potere discrezionale (e la scelta concreta ad essa conseguente) si giova proprio dell'esame approfondito e contestuale degli interessi pubblici, di modo che la stessa, ove avvenga in difetto di tutti gli apporti normativamente previsti, risulta illegittima perché viziata da eccesso di potere per difetto di istruttoria, che si riverbera sulla completezza ed esaustività della motivazione" (Consiglio di Stato 03.11.2016 n. 4600).*

**6.3.** In ogni caso l'ordinanza ingiunzione impugnata è illegittima atteso che la sanzione di €. 20.000,00 prevista viola il criterio della proporzionalità della sanzione e della pena.

Giurisprudenza consolidata ritiene, infatti, che l'esercizio della discrezionalità amministrativa deve essere ispirato anche al rispetto del principio di proporzionalità e quindi deve trovare motivazione nella valutazione di tutti gli elementi che caratterizzano il caso specifico.

Tale principio impone all'amministrazione di valutare che la misura adottata sia necessaria e proporzionale rispetto al fine perseguito e, quindi, si determini il minor sacrificio possibile degli interessi diversi e configgenti, nonché che essa sia idonea a realizzare lo scopo perseguito, ed infine che sia adeguata, costituendo l'adeguatezza la misura quantitativa della decisione adottata.

Da ciò ne consegue che la proporzionalità, quale requisito caratterizzante della necessità, dell'adeguatezza e dell'idoneità,

non deve essere considerata come un canone rigido ed immodificabile, configurandosi quale regola che implica la flessibilità dell'azione amministrativa e, in ultima analisi, la rispondenza della stessa alla razionalità ed alla legalità da intendersi *"nella sua accezione etimologica e dunque da riferire al senso di equità e di giustizia, che deve sempre caratterizzare la soluzione del caso concreto, non solo in sede amministrativa, ma anche in sede giurisdizionale"*. (Consiglio Stato 21.01.2015 n. 284).

Nel caso in esame la pubblica amministrazione ha applicato una sanzione amministrativa in misura massima, senza tenere in considerazione l'abuso realizzato e violando il principio della proporzionalità della sanzione e della pena.

Nessun dubbio, quindi, che l'ordinanza impugnata anche per tale profilo è illegittima e va annullata.

Ciò premesso, i ricorrenti

#### CHIEDONO

che i provvedimenti impugnati vengano annullati, con ogni conseguenziale statuizione

\* \* \* \*

Con l'originale del ricorso sarà depositato un contributo unificato di €. 650.00.

Si produce:

- ingiunzione di demolizione impugnata con allegati avvisi di ricevimento

Lentini, 20 marzo 2019

Avv. Giuseppe Failla





## PROCURA IN FOGLIO CONGIUNTO

Noi sottoscritti **DI CANNAVO' FABIO** nato a Lentini (SR) il 20/11/1980 (C.F. DCNFBA80S20E532P), ivi residente in via Orazio Coclite, 2 e **DI CANNAVO' VALERIA** nata a Catania, il 27.06.1985, C.F. DCNVLR85H67C351T, residente in Lentini (SR), via Gaetano Mario Columba, n. 10, diamo mandato all'avv Giuseppe Failla C.F: FLLGPP78M07E532H indirizzo pec: giuseppe.failla@avvocatopec.it, di rappresentarci e difenderci, nel ricorso straordinario dinanzi al presidente della Regione Sicilia per l'annullamento dell'ordinanza dirigenziale di demolizione 19.11.2018 n. 27 notificata il 22.11.2018 nonché di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale, ivi compreso il diniego di sanatoria 09.10.2019 n. 20115 mai notificato.


Al difensore predetto viene conferito ogni potere comunque connesso, fra cui quello di proporre motivi aggiunti.

Eleggiamo domicilio in Carlentini, via Etna 18/B, presso lo studio dell'avv Giuseppe Failla.

Dichiariamo, inoltre, di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) ed all'art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i e prestiamo il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Lentini 19 marzo 2019

*Di Canavo' Valeria*  
*Di Canavo' Fabio*  
VERE LE FIRME  
(AVV. GIUSEPPE FAILLA)





# CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Area IV - Territorio e Attività Produttive  
SERVIZIO 1 (SUE) - VIOLAZIONE EDILIZIA

Via F. Morelli n.6 - 96013 Carlentini (SR)  
PEC: areatecnica@pec.comune.carlentini.sr.it

Città di Carlentini (SR)

Prot. N. 0023087 - Partenza  
del 19-11-2018

Categoria 6 Classe 1

Alla Ditta

→ Di Cannavò Fabio  
Via Orazio Coclite n.2  
LENTINI

Di Cannavò Valeria  
Via G. M. Columba n.10  
LENTINI

**Oggetto:** Notifica Ingiunzione a Demolire n.27 del 19/11/2018.

Si notifica l'Ingiunzione in oggetto, specificando che l'allegato atto, inviato con Raccomandata A/R ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Carlentini 19 novembre 2018



Il Resp. Uff. Violazioni Edilizie  
(*Lidia Cassarino*)



# CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Area IV - Territorio e Attività Produttive  
SERVIZIO L.(SUE) - VIOLAZIONE EDILIZIA

Via F. Morelli n.6 - 96013 Carlentini (SR)  
PEC: areatecnica@pec.comune.carlentini.sr.it

Reg. Ing. n° 27 li 19 NOV. 2018

Alla Ditta

➔ Di Cannavò Fabio  
Via Orazio Coclite n.2  
LENTINI

Di Cannavò Valeria  
Via G. M. Columba n.10  
LENTINI

## INGIUNZIONE A DEMOLIRE

### IL CAPO AREA

Visto il Rapp. n.380/PG del 10/10/2018 dal quale si evince che in un terreno sito in c/da Cannellazza tenere di Carlentini, censito al N.C.T. al fg.n.36 p.lle nn.1887-1888-1889 ex p.lla n.324, sono state realizzate opere in assenza di **Permesso di Costruire**, da parte della Ditta:

**Di Cannavò Fabio** nato a Lentini il 20/11/1980 e residente a Lentini in via Orazio Coclite n.2;

**Di Cannavò Valeria** nata a Catania il 27/06/1985 e residente a Lentini in via G. M. Columba

**in qualità di proprietari e responsabili delle opere abusive realizzate;**

Vista la richiesta di Permesso di costruire in sanatoria prot. n. 7269 del 10/05/2017 ai sensi dell'art. 14 L.R. n. 16 del 10/08/2016 per l'ampliamento dell'originario fabbricato realizzato a seguito della C.E. n. 52/2010 e variazione d'uso da abitativo ad agricolo come deposito per la conduzione del fondo;

Visto l'Avvio al procedimento ai sensi dell'art. 11 bis della L.R. 30/04/1991 n. 10 e successive modifiche e integrazioni, quale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, in quanto la pratica in questione non è stata integrata secondo quanto richiesto con la nota prot. n. 7797 del 19/05/2017;

Visto che per la pratica di Permesso di Costruire in Sanatoria prot. n. 7269 del 10/05/2017 è stato formalizzato il DINIEGO Prot. n.20115 del 09/10/2018 notificato alla ditta in data 16/10/2018;

## DESCRIZIONE DELLE OPERE OGGETTO DI ACCERTAMENTO

Gli interventi eseguiti in assenza ed in difformità della Concessione Edilizia n52 del 31/05/2010, vengono riportati con le seguenti diciture : manufatto corpo A-B;

### Corpo "A"

Il manufatto denominato corpo A è stato realizzato in difformità alla concessione sopra riportata. Tali interventi da accertamento in loco consistono in:

- Ampliamento dell'originario manufatto realizzato con C.E. n. 52/2010, tramite la chiusura perimetrale delle originarie verande e la chiusura di superficie libera, con la conseguente realizzazione di vani destinati ad abitazione. Internamente il fabbricato si compone dei seguenti vani: due camere da letto, una cucina, un disimpegno e un bagno. Realizzazione di una veranda di profondità pari a ml 4,60 circa posta su tutti i fronti del manufatto;
- Realizzazione della copertura a terrazza praticabile in difformità alla copertura prevista in progetto (tipo a tetto a padiglione). Inoltre al fine di consentire l'accesso al piano terrazza è stata realizzata una scala con accesso dall'esterno.

Complessivamente il fabbricato è completo nelle opere di finitura e dotato di impianto idrico ed elettrico.

La superficie coperta complessiva del fabbricato originario era pari a mq.77,00 mentre la superficie coperta complessiva da accertamento oggi è pari a mq. 259,00 circa.

La volumetria complessiva v/p del fabbricato originario era pari a mc. 105,46, mentre la volumetria v/p del fabbricato all'accertamento oggi è pari a mc. 263,72 circa oltre alla volumetria della veranda che è pari a mc. 687,00 circa;

### Corpo "B"

Realizzazione di un manufatto adibito a deposito posto a circa mt. 30,00 dal corpo A, delle seguenti dimensioni esterne: mt. 2,40x5,00 circa per una superficie pari a mq. 13,00 circa, avente l'altezza media pari a mt. 2,30 circa , realizzato con struttura in metallica e copertura tipo a capanna oltre a una tettoia, in termo-copertura; ,

Visto il D.P.R.06.06.2001-n.380 art. 31;

Vista la L.R. n° 23 del 07.09.98;

## INGIUNGE

Ai signori in indirizzo, meglio generalizzati in premessa, in qualità di proprietari e di responsabili dei lavori abusivi di che trattasi, realizzati in **Assenza di Permesso di Costruire**, di provvedere alla **Demolizione delle opere di cui sopra ed al Ripristino dello stato dei luoghi** entro il termine di **gg. 90 (novanta)** dalla notifica del presente provvedimento, con l'avvertenza che, in caso d'inottemperanza, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, saranno acquisiti di diritto gratuitamente al Patrimonio Indisponibile del Comune, ai sensi dell'art.31, 3° comma del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche ed integrazioni.

L'inottemperanza di quanto ordinato comporta l'applicazione delle Sanzioni Amministrative Pecuniarie previste dall'art.31 comma 4 bis L.R.10 agosto 2016,n.16, per l'abuso commesso la sanzione ammonta a € 20.000,00 così come determinato con Delibera di G.M. n.9 del 18/01/2017;

Contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al T.A.R. oppure ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di 120 giorni .

La presente inviata con Racc. A/R ha valore di notifica.

Carlentini li 8 novembre 2018-



*Il Capo Area*  
*(Geom. Francesco Angalisi)*  
*Francesco Angalisi*



# CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Area IV - Territorio e Attività Produttive  
SERVIZIO 1 (SUE) – VIOLAZIONE EDILIZIA

Via F. Morelli n.6 - 96013 Carlentini (SR)  
PEC: areatecnica@pec.comune.carlentini.sr.it

Città di Carlentini (SR)

Prot. N. 0023087 - Partenza  
del 19-11-2018  
Categoria 6 Classe 1

Alla Ditta

Di Cannavò Fabio  
Via Orazio Coclite n.2  
LENTINI

→ Di Cannavò Valeria  
Via G. M. Columba n.10  
LENTINI

**Oggetto:** Notifica Ingiunzione a Demolire n.27 del 19/11/2018.

Si notifica l'Ingiunzione in oggetto, specificando che l'allegato atto, inviato con Raccomandata A/R ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Carlentini 19 novembre 2018



Il Resp. Uff. Violazioni Edilizie  
(Luca Cassarino)



# CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Area IV - Territorio e Attività Produttive  
SERVIZIO 1 (SUE) - VIOLAZIONE EDILIZIA

Via F. Morelli n.6 - 96013 Carlentini (SR)  
PEC: areatecnica@pec.comune.carlentini.sr.it

Reg. Ing. n° 27 li 19 NOV. 2018

Alla Ditta

Di Cannavò Fabio  
Via Orazio Coclite n.2  
LENTINI

→ Di Cannavò Valeria  
Via G. M. Columba n.10  
LENTINI

## INGIUNZIONE A DEMOLIRE

### IL CAPO AREA

- Visto il Rapp. n.380/PG del 10/10/2018 dal quale si evince che in un terreno sito in c/da Cannellazza tenere di Carlentini, censito al N.C.T. al fg.n.36 p.lle nn.1887-1888-1889 ex p.lla n.324, sono state realizzate opere in assenza di **Permesso di Costruire**, da parte della Ditta:  
**Di Cannavò Fabio** nato a Lentini il 20/11/1980 e residente a Lentini in via Orazio Coclite n.2;  
**Di Cannavò Valeria** nata a Catania il 27/06/1985 e residente a Lentini in via G. M. Columba in qualità di proprietari e responsabili delle opere abusive realizzate;
- Vista la richiesta di Permesso di costruire in sanatoria prot. n. 7269 del 10/05/2017 ai sensi dell'art. 14 L.R. n. 16 del 10/08/2016 per l'ampliamento dell'originario fabbricato realizzato a seguito della C.E. n. 52/2010 e variazione d'uso da abitativo ad agricolo come 'deposito per la conduzione del fondo;
- Visto l'Avvio al procedimento ai sensi dell'art. 11 bis della L.R. 30/04/1991 n. 10 e successive modifiche e integrazioni, quale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, in quanto la pratica in questione non è stata integrata secondo quanto richiesto con la nota prot. n. 7797 del 19/05/2017;
- Visto che per la pratica di Permesso di Costruire in Sanatoria prot. n. 7269 del 10/05/2017 è stato formalizzato il DINIEGO Prot. n.20115 del 09/10/2018 notificato alla ditta in data 16/10/2018;

## DESCRIZIONE DELLE OPERE OGGETTO DI ACCERTAMENTO

Gli interventi eseguiti in assenza ed in difformità della Concessione Edilizia n52 del 31/05/2010, vengono riportati con le seguenti diciture : manufatto corpo A-B;

### **Corpo "A"**

Il manufatto denominato corpo A è stato realizzato in difformità alla concessione sopra riportata. Tali interventi da accertamento in loco consistono in:

- Ampliamento dell'originario manufatto realizzato con C.E. n. 52/2010, tramite la chiusura perimetrale delle originarie verande e la chiusura di superficie libera, con la conseguente realizzazione di vani destinati ad abitazione.  
Internamente il fabbricato si compone dei seguenti vani: due camere da letto, una cucina, un disimpegno e un bagno. Realizzazione di una veranda di profondità pari a ml 4,60 circa posta su tutti i fronti del manufatto;
- Realizzazione della copertura a terrazza praticabile in difformità alla copertura prevista in progetto (tipo a tetto a padiglione). Inoltre al fine di consentire l'accesso al piano terrazza è stata realizzata una scala con accesso dall'esterno.

Complessivamente il fabbricato è completo nelle opere di finitura e dotato di impianto idrico ed elettrico.

La superficie coperta complessiva del fabbricato originario era pari a mq.77,00 mentre la superficie coperta complessiva da accertamento oggi è pari a mq. 259,00 circa.

La volumetria complessiva v/p del fabbricato originario era pari a mc. 105,46, mentre la volumetria v/p del fabbricato all'accertamento oggi è pari a mc. 263,72 circa oltre alla volumetria della veranda che è pari a mc. 687,00 circa;

### **Corpo "B"**

Realizzazione di un manufatto adibito a deposito posto a circa mt. 30,00 dal corpo A, delle seguenti dimensioni esterne: mt. 2,40x5,00 circa per una superficie pari a mq. 13,00 circa, avente l'altezza media pari a mt. 2,30 circa, realizzato con struttura in metallica e copertura tipo a capanna oltre a una tettoia, in termo-copertura;

Visto il D.P.R.06.06.2001 n.380 art. 31;

Vista la L.R. n° 23 del 07.09.98;

## INGIUNGE

Ai signori in indirizzo, meglio **generalizzati in premessa**, in qualità di proprietari e di responsabili dei lavori abusivi di che trattasi, **realizzati in Assenza di Permesso di Costruire**, di provvedere alla **Demolizione delle opere di cui sopra ed al Ripristino dello stato dei luoghi** entro il termine di **gg. 90 (novanta)** dalla notifica del presente provvedimento, con l'avvertenza che, in caso d'inottemperanza, il bene e l'area di sedime, **nonché quella necessaria**, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche alla **realizzazione di opere analoghe a quelle abusive**, saranno acquisiti di diritto gratuitamente al **Patrimonio Indisponibile del Comune**, ai sensi dell'art.31, 3° comma del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche ed integrazioni.



L'inottemperanza di quanto ordinato comporta l'applicazione delle Sanzioni Amministrative Pecuniarie previste dall'art.31 comma 4 bis L.R.10 agosto 2016,n.16, per l'abuso commesso la sanzione ammonta a € 20.000,00 così come determinato con Delibera di G.M. n.9 del 18/01/2017;

Contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al T.A.R. oppure ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di 120 giorni .

La presente inviata con Racc. A/R ha valore di notifica.

Carlentini li 8 novembre 2018



*Il Capo Area*  
*Geom. Francesco Ingalisi*  
*[Handwritten signature]*




CITTA DI CARLENTINI

T.A.P. 96013 PROVINCIA DI SIRACUSA

23087

19/11/2018 14:59:14 TAV - - 000 0024

Mail Express  
POSTE PRIVATE



18000052035060

RAS CSR 40 AG 62

ALLA DITTA  
DI CANNAVO VALERIA  
VIA G. H. COLUMBA N. 10  
LENTINI

VIOLAZIONE SENZA

entire più forte

## Tracking online

Con il servizio di tracking Mail Express Posta & Finanza ti offre la possibilità di monitorare il percorso della corrispondenza raccomandata, posta semplice (PCN) e "posta certa". Basta disporre dei codici e l'operazione sarà svolta con estrema semplicità.

Munirsi del codice id per la ricerca, presente sulla fascetta relativa alla spedizione in possesso



**Mail Express**  
**POSTE PRIVATE**  
[www.maiexpress.it](http://www.maiexpress.it)

**RAS**  
**GARANTITA A/R**

07000000000121412

COPIA IN PARTENZA

**CODICE ID** → Tracking online ID **011310070001321**

**CODICE CLI** → Cli **00005** Ref:000005

Destinatario: **MARIO ROSSI**  
 Ag. Tut. CSR 310 1234567890123456789012345678901234567890  
 Rif. Dist. 0000589 **VIA DEI COLLI**  
 Data 11/01/2008 h. 13.8.57 10128 **TORINO (TO)**  
 Peso 20 gr € 3.10 **SIN. DEL 18/11/2005**

Mittente: **LUIGI BIANCHI**  
 12345678901234567890123456789012345678901234567890  
**CORSO TURATI**  
**10128 TORINO (TO)**

**Codice ID**

18000052035060



Cerca

Tipo RAS Presa in carico 19/11/2018 14:59:14

Data	Tipo	Da	A	Esito
19/11/2018 14:59:14	Entrata	Postalizzazione	Agenzia	LIGHT AG. CARLENTINI
19/11/2018 15:51:11	Uscita	Agenzia	Csr	BORSA GIALLA
21/11/2018 16:52:51	Entrata	Csr	Agenzia	AG. LENTINI DELIVERY
22/11/2018 07:55:03	Uscita	Agenzia	Postino	risuglia filadelfo
22/11/2018 10:56:21	Entrata	Postino	risuglia filadelfo Destinatario	Consegnato

Copyright © 2000 Mail Express Poste Private S.r.l. Franchising - P.IVA 01436910671 - R.E.A. RM-1437772 - Tel. 085.90.40.350 - info@mailexpress.it - amministrazione@pec.mailexpress.it - Capitale sociale sottoscritto € 187.500,00 di cui versato € 157.500,00 - Titolare autorizzazione generale 1023/2001 e Licenza individuale n.266 del 2002 del Ministero delle Comunicazioni - Sottoposta a direzione e coordinamento di Mail Express Group srl - società con unico socio

[Politica sulla Privacy](#) | [Informativa privacy](#) | [Informativa cookies](#) | [Richiesta Esercizio Diritti in Materia di Privacy](#)







208

VACENZA

# CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Area IV - Territorio e Attività Produttive Via F. Morelli n.6 - 96013 Carlentini (SR)  
SERVIZIO 1 - S.U.E. PEC: areatecnica@pec.comune.carlentini.sr.it

Estremi di riferimento Pratica		
Protocollo Generale	n°	<b>7269</b>
	del	<b>10.052017</b>

Prot. n° 6357 del 22-03-2019

OGGETTO: **Ricorso promosso al Presidente della Regione Sicilia dai sigg.ri Di Cannavò Fabio e Di Cannavò Valeria**

Al **Resp.le P.O. AREA I – Affari Generali**

SEDE

e p.c.

 Alla **Segreteria del SINDACO**

SEDE

All' **Assessore AREA IV – Territorio e Attività Produttive**

Geom. Massimiliano Favara

SEDE

Con riferimento al ricorso di cui all'oggetto, acquisito al protocollo generale del Comune in data 20.03.2019 con il n.6171, si trasmette in copia fotostatica, per gli eventuali e successivi adempimenti di competenza, tutta la documentazione in possesso di questo ufficio, inerente il ricorso promosso.

Si allega alla presente:

per il Resp.le P.O. dell'Area I:

- Ricorso al Presidente della Regione Sicilia;
- Nota prot. n.1086 del 22.01.2018 avente per oggetto l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 11 bis della L.R. 30.04.1991 n. 10 con le relative ricevute;
- Nota prot. n.20115 del 09.10.2018 avente per oggetto il provvedimento di Diniego con le relative ricevute;
- Ingiunzione a Demolire n.27 del 19.11.2018.

Carlentini, venerdì 22 marzo 2019



IL RESPONSABILE DEL S.U.E.

(Geom. M. Battaglia)

<b>Resp.le P.O. dell'Area IV</b>		Geom. F. Ingalisi	<b>Resp.le dello S.U.E.</b>		Geom. M. Battaglia	<b>Orario ricevimento</b>		
Piano	2	Tel. Interno	095 7858249	Piano	2	Tel.	095 7858256	Lunedì e Venerdì 10,00 / 12,00
Stanza				Stanza	9			Mercoledì 16,00 / 18,30
Email	fingalisi@comune.carlentini.sr.it		Email	ata@comune.carlentini.sr.it				Pagina 1 di 1



# CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Area IV - Territorio e Attività Produttive  
SERVIZIO 1 - S.U.E.

Via F. Morelli n.6 - 96013 Carlentini (SR)  
PEC: areatecnica@pec.comune.carlentini.sr.it

Estremi di riferimento Pratica		
Protocollo Generale	n°	<b>7269</b>
	del	<b>10.052017</b>

Prot. n° 6357 del 22-03-2019

**OGGETTO: Ricorso promosso al Presidente della Regione Sicilia dai sigg.ri Di Cannavò Fabio e Di Cannavò Valeria**



**Al Resp.le P.O. AREA I - Affari Generali**

SEDE

e p.c.

**Alla Segreteria del SINDACO**

SEDE

**All' Assessore AREA IV - Territorio e Attività Produttive**

Geom. Massimiliano Favara

SEDE

Con riferimento al ricorso di cui all'oggetto, acquisito al protocollo generale del Comune in data 20.03.2019 con il n.6171, si trasmette in copia fotostatica, per gli eventuali e successivi adempimenti di competenza, tutta la documentazione in possesso di questo ufficio, inerente il ricorso promosso.

Si allega alla presente:

per il Resp.le P.O. dell'Area I:

- Ricorso al Presidente della Regione Sicilia;
- Nota prot. n.1086 del 22.01.2018 avente per oggetto l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 11 bis della L.R. 30.04.1991 n. 10 con le relative ricevute;
- Nota prot. n.20115 del 09.10.2018 avente per oggetto il provvedimento di Diniego con le relative ricevute;
- Ingiunzione a Demolire n.27 del 19.11.2018.

Carlentini, venerdì 22 marzo 2019

**IL RESPONSABILE DEL S.U.E.**

(Geom. M. Battaglia)



<b>Resp.le P.O. dell'Area IV</b>		Geom. F. Ingalisi	<b>Resp.le dello S.U.E.</b>		Geom. M. Battaglia	<b>Orario ricevimento</b>
Piano	2	Tel. Interno 095 7858249	Piano	2	Tel. 095 7858256	Lunedì e Venerdì 10,00 / 12,00
Stanza			Stanza	9		Mercoledì 16,00 / 18,30
Email	fingalisi@comune.carlentini.sr.it		Email	ata@comune.carlentini.sr.it		Pagina 1 di 1



# CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Area IV - Territorio e Attività Produttive Via F. Morelli n.6 - 96013 Carlentini (SR)  
SERVIZIO 1 - S.U.E. PEC: areatecnica@pec.comune.carlentini.sr.it

Estremi di riferimento Pratica		
Protocollo Generale	n°	<b>7269</b>
	del	<b>10.05.2017</b>

Prot. n° 20115 del 09-10-2017

**OGGETTO: Provvedimento di DINIEGO**, ai sensi dell'art.2, L.R. 30.04.1991, n.10 e ss.mm. e ii., relativo alla domanda di rilascio del Permesso in Sanatoria, inoltrata ai sensi dell'art.36, c.1, D.P.R. 06.01.2001, n.380 e ss.mm. e ii., come recepito con modifiche dall'art.14, L.R. 10.08.2016, n.16.

RACCOMANDATA A. R.

**Al Sig. Di Cannavò Fabio**  
Vicolo Orazio Coclite n.2

96016 Lentini (SR)

**Alla Sig.ra Di Cannavò Valeria**  
Via G.M.Columba n.10

96016 Lentini (SR)

**All' AREA IV - Territorio e Attività Produttive**  
Servizio 1 - Violazioni Edilizie

SEDE

In riferimento all'istanza datata 08/05/2017, acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 10/05/2017 con il n.7269, finalizzata alla domanda di rilascio del Permesso in Sanatoria, relativo alla regolarizzazione per l'abuso edilizio consistente nell'ampliamento dell'originario fabbricato realizzato a seguito della C.E. n.52/2010 e variazione d'uso da abitativo ad agricolo come deposito per la conduzione del fondo ubicato in Carlentini c/da Cannellazza, identificato all'Agenzia del Territorio nel N.C.T. al foglio n. 36 p.lla n. 324;

Vista la L.R. 27.12.1978, n.71 e ss.mm. e ii.;

Vista la Legge 07.08.1990, n.241 e ss.mm. e ii.

Vista la L.R. 30.04.1991, n.10 e ss.mm. e ii.

Visto il D.P.R. 06.06.2001, n.380 e ss.mm. e ii., come introdotto dall'art.1 della L.R. 10.08.2016, n.16;

Vista la L.R. 10.08.2016, n.16;

Visto il P.R.G. vigente, approvato con D. DIR. n. 440/D.R.U. del 12/04/2006 e ss.mm. e ii.;

Vista la nota prot. n. 7797 del 19/05/2017 con la quale, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001 e ss.mm. e ii., come recepito dall'art.1 della L.R. 10.08.2016, n.16, il responsabile del procedimento richiedeva motivata documentazione integrativa, necessaria per

Resp.le P.O. dell'Area IV		Geom. F. Ingalisi	Resp.le del S.U.E.		Geom. M. Battaglia	Orario ricevimento
Piano	2	Tel. Interno 095 7858249	Piano	2	Tel. 095 7858256	Lunedì e Venerdì 10,00 / 12,00
Stanza			Stanza	9		Mercoledì 16,00 / 18,30
Email	fingalisi@comune.carlentini.sr.it		Email	ata@comune.carlentini.sr.it		Pagina 1 di 2





formulare la proposta di provvedimento, assegnando un termine di 30 giorni per inoltrare la documentazione richiesta;

Considerato che entro il termine assegnato non è stata prodotta esaustiva documentazione, richiesta con la suddetta nota;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento di diniego del Permesso di Costruire, relativo all'intervento sopra citato, trasmessa con nota prot. n.1086 del 22/01/2018, ai sensi dell'art.11-bis della L.R. n.10/1991 e ss.mm. e ii., notificata alle S.V., a mezzo raccomandata A.R., in data 31/01/2018 e in data 14/03/2018, con la quale si esponevano i motivi che ostavano all'accoglimento dell'istanza, assegnando un termine di 10 giorni per presentare per iscritto osservazioni in merito, eventualmente corredate da pertinente documentazione;

Considerato che entro il termine assegnato, previsto dall'art.11-bis della L.R. n.10/91 e ss.mm. e ii., non risulta inoltrata nessuna osservazione in merito alle motivazioni che hanno indotto a respingere l'istanza di parte;

### COMUNICA

con la presente, ai Sigg.ri **Di Cannavò Fabio e Di Cannavò Valeria**, il **Diniego definitivo** del Permesso in Sanatoria, relativo all'istanza prot. n. 7269 del 10/05/2017, per le seguenti motivazioni, già citate nella precedente comunicazione inoltrata ai sensi dell'articolo 11-bis della L.R. n.10/91 e ss.mm. e ii., e che restano confermate:

*"Inadempienza per mancata documentazione integrativa"*.

Si notifica la presente decisione per ogni conseguente effetto con l'avvertenza che, ai sensi dell'art.21 della Legge 6 dicembre 1971, n.1034, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al TAR Sicilia, entro 30 giorni dall'ultima notifica o dalla sua conoscenza per altra via. Entro 60 giorni dall'ultima notifica o dalla sua conoscenza per altra via, il ricorso dovrà essere notificato a questa Amministrazione. Passato infruttuosamente il termine di 30 giorni dall'ultima notifica o dalla sua conoscenza per altra via, entro i successivi 90 giorni è ammesso esclusivamente ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art.23 dello Statuto della Regione Sicilia.

Copia della presente si trasmette all'Ufficio Violazioni Edilizie di questo Comune per i provvedimenti consequenziali.

Si fa presente, altresì, che il presente provvedimento, inviato con Raccomandata A/R o tramite PEC (posta elettronica certificata), ha valore di notifica ai sensi di legge.

Carlentini, 03/10/2018


IL RESPONSABILE DEL SUE

(Geom. M. Battaglia)



IL CAPO AREA

(Geom. F. Ingalisi)



18000051824155



ICEVUTA RITORNO

giacenza

1° Avviso: Data \_\_\_\_\_ Ora \_\_\_\_\_

2° Avviso: Data \_\_\_\_\_ Ora \_\_\_\_\_

il ricevente

Data 16/10/18 Ora \_\_\_\_\_

Firma [Signature]

ing online 18000051824155 Destinatario DI CANNAVò VALERIA  
?0 Ag. 38  
st. 563 VIA GAETANO MARIO COLUMBA 10  
10/10/2018 16:30:32 96016 LENTINI SR  
12 gr. € PROT 20115


Mittente CITTÀ DI CARLENTINI  
VIA FRANCESCO MORELLI 6  
96013 CARLENTINI SR

Cli: 370 Ref. 370

URB



18000051824139



ICEVUTA RITORNO

giacenza

1° Avviso: Data \_\_\_\_\_ Ora \_\_\_\_\_

2° Avviso: Data \_\_\_\_\_ Ora \_\_\_\_\_

il ricevente

Data 16/10/18 Ora \_\_\_\_\_

Firma [Signature]

ing online 18000051824139 Destinatario DI CANNAVò FAUSTO  
?0 Ag. 38  
st. 563 VIA ORAZIO COCLITE 2  
10/10/2018 16:30:32 96016 LENTINI SR  
12 gr. € PROT 20115 SERV 1 SUE

Mittente CITTÀ DI CARLENTINI  
VIA FRANCESCO MORELLI 6  
96013 CARLENTINI SR

Cli: 370 Ref: 370



# CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Area IV - Territorio e Ambiente  
SERVIZIO 4 - UFFICI AMMINISTRATIVI

Via F. Morelli n.6 - 96013 Carlentini (SR)  
PEC: areatecnica@pec.comune.carlentini.sr.it

Estremi di riferimento Pratica		
Protocollo Generale	n°	<b>7269</b>
	del	10/05/2017

(Minuta)

Città di Carlentini (SR)
Prot. N. 0001086 - Partenza del 22-01-2018 Categoria 6 Classe 1

OGGETTO: Avvio del procedimento ai sensi dell'art. 11 bis della L. R. 30/04/1991 n. 10 e successive modifiche e integrazione - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

RACCOMANDATA A. R.

Al **Sig. Di Cannavò Fabio**  
Vicolo Orazio Coclite n.2

96016 Lentini (SR)

Alla **Sig.ra Di Cannavò Valeria**  
Via G.M. Columbia n.1

96016 Lentini (SR)

All' **AREA IV - Territorio e Ambiente**  
Servizio 4 - Violazioni Edilizie

SEDE

## IL CAPO AREA

In riferimento alla richiesta presentata ai sensi dell'art. 14 L.R. 10.08.2016, n.16. di recepimento con modifiche dell'art.36 del D.P.R. n.380/2001 in data 10.05.2017 con prot. n. 7269, diretta ad ottenere il rilascio del Permesso in Sanatoria per la regolarizzazione per l'abuso edilizio consistente nell'ampliamento dell'originario fabbricato realizzato a seguito della C.E. n.52/2010 e variazione d'uso da abitativo ad agricolo come deposito per la conduzione del fondo censito nel N.C.T. al foglio n. 36 p.lla n. 324, ubicato in Carlentini c/da Cannellazza;

Viste le leggi e i regolamenti vigenti in materia di urbanistica ed edilizia;

Visto il P.R.G. vigente, approvato con D.Dir. n. 440/D.R.U. del 12.04.2006, in vigore dall'1 giugno 2006 (data di pubblicazione sulla G.U.R.S.);

Resp.le P.O. dell'Area IV			Geom. E.A. Vittordino			Resp.le del Procedimento			Geom. M. Battaglia			Orario ricevimento	
Piano	2	Tel./fax	095 7846381			Piano	2	Fax	095 7846381			Lunedì e Venerdì 10,00 / 12,00	
Stanza	10	Tel. Interno	095 7858225			Stanza	9	Tel.	095 7858226			Mercoledì 16,00 / 18,00	
Email	evittordino@comune.carlentini.sr.it					Email	ufficioconcessioni@comune.carlentini.sr.it					Pagina 1 di 2	



**Vista** la nota prot. n. 7595 del 17.05.2017, con la quale viene richiesta specifica documentazione integrativa necessaria all'istruttoria, da produrre entro 10 giorni dalla ricezione della suddetta nota, ricevuta dalle S.V. in data 30/05/2017 e in data 14/06/2017;

**Considerato** che, alla data odierna, non risulta trasmessa nessuna documentazione richiesta;

**Dovendo** concludersi il procedimento amministrativo, giusto art. 20 D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.e ii.;

### COMUNICA

alla S.V. che, entro gg. 10 (dieci) dalla notifica della presente, potrà presentare osservazione con le modalità previste dall'art 11 bis della L.R. 30/04/1991 n. 10 e successive modifiche e integrazione.

Decorsi infruttuosamente i suddetti giorni sarà emanato il provvedimento finalizzato al diniego e conseguente archiviazione dell'istanza prot n. 7269 del 10.05.2017.

Il presente provvedimento, inviato con Raccomandata A/R, ha valore di notifica.

Carlentini, 16/01/2018




**IL CAPO AREA**  
(Geom. E. A. Vittorino)

**Mail Express®**  
POSTE PRIVATE  
w.mailexpress.it



**RAS**  
GARANTITA A/R



**EVUTA RITORNO**

giacenza

1° Avviso: Data \_\_\_\_\_ Ora \_\_\_\_\_

2° Avviso: Data \_\_\_\_\_ Ora \_\_\_\_\_

online 18000049786494 Destinatario  
Ag. 38 DI CANNAVO' FABIO  
51 VIA ORAZIO COCLITE 2  
1/01/2018 10:29:29 96016 LENTINI SR  
gr. € PROT 1086 URB

*7269/01 del 10/05/2018*

Il ricevente

Data *31/1/18* Ora \_\_\_\_\_

Firma *[Signature]*

Mittente  
CITTA' DI CARLENTINI  
VIA FRANCESCO MORELLI 6  
96013 CARLENTINI SR

Cli: 370 Ref: 370


*Do glie*

*Q. da Cancellata*

**Mail Express®**  
POSTE PRIVATE  
w.mailexpress.it



**RAS**  
GARANTITA A/R



**EVUTA RITORNO**

giacenza

1° Avviso: Data \_\_\_\_\_ Ora \_\_\_\_\_

2° Avviso: Data \_\_\_\_\_ Ora \_\_\_\_\_

ng online 18000050095548 Destinatario  
Ag. 38 DI CANNAVO' VALERIA  
160 VIA GAETANO MARIO COLUMBA 10  
08/03/2018 12:44:03 96016 LENTINI SR  
10 gr. € PROT 1086

*URB. pres. m. 7269/2017*

Il ricevente

Data *[Signature]* Ora \_\_\_\_\_

Firma *[Signature]*

Mittente  
CITTA' DI CARLENTINI  
VIA FRANCESCO MORELLI 6  
96013-CARLENTINI SR

Cli: 370 Ref: 370

*PARLO*



# CITTÀ DI CARLENTINI

*Libero Consorzio Comunale di Siracusa*

Area IV - Territorio e Attività Produttive  
SERVIZIO 1 (SUE) – VIOLAZIONE EDILIZIA

Via F. Morelli n.6 - 96013 Carlentini (SR)  
PEC: areatecnica@pec.comune.carlentini.sr.it

## MINUTA

Reg. Ing. n° 27 li 19 NOV. 2018

Alla Ditta

Di Cannavò Fabio  
Via Orazio Coclite n.2  
LENTINI

Di Cannavò Valeria  
Via G. M. Columba n.10  
LENTINI

## INGIUNZIONE A DEMOLIRE

### *IL CAPO AREA*

- Visto** il Rapp. n.380/PG del 10/10/2018 dal quale si evince che in un terreno sito in c/da Cannellazza tenere di Carlentini, censito al N.C.T. al fg.n.36 p.lle nn.1887-1888-1889 ex p.lla n.324 , sono state realizzate opere in assenza di **Permesso di Costruire**, da parte della Ditta:  
**Di Cannavò Fabio** nato a Lentini il 20/11/1980 e residente a Lentini in via Orazio Coclite n.2;  
**Di Cannavò Valeria** nata a Catania il 27/06/1985 e residente a Lentini in via G. M. Columba **in qualità di proprietari e responsabili delle opere abusive realizzate;**
- Vista** la richiesta di Permesso di costruire in sanatoria prot. n. 7269 del 10/05/2017 ai sensi dell'art. 14 L.R. n. 16 del 10/08/2016 per l'ampliamento dell'originario fabbricato realizzato a seguito della C.E. n. 52/2010 e variazione d'uso da abitativo ad agricolo come deposito per la conduzione del fondo;
- Visto** l'Avvio al procedimento ai sensi dell'art. 11 bis della L.R. 30/04/1991 n. 10 e successive modifiche e integrazioni, quale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, in quanto la pratica in questione non è stata integrata secondo quanto richiesto con la nota prot. n. 7797 del 19/05/2017;
- Visto** che per la pratica di Permesso di Costruire in Sanatoria prot. n. 7269 del 10/05/2017 è stato formalizzato il DINIEGO Prot. n.20115 del 09/10/2018 notificato alla ditta in data 16/10/2018;

## DESCRIZIONE DELLE OPERE OGGETTO DI ACCERTAMENTO

Gli interventi eseguiti in assenza ed in difformità della Concessione Edilizia n52 del 31/05/2010, vengono riportati con le seguenti diciture : manufatto corpo A-B;

### *Corpo "A"*

Il manufatto denominato corpo A è stato realizzato in difformità alla concessione sopra riportata. Tali interventi da accertamento in loco consistono in:

- Ampliamento dell'originario manufatto realizzato con C.E. n. 52/2010, tramite la chiusura perimetrale delle originarie verande e la chiusura di superficie libera, con la conseguente realizzazione di vani destinati ad abitazione.  
Internamente il fabbricato si compone dei seguenti vani: due camere da letto, una cucina, un disimpegno e un bagno. Realizzazione di una veranda di profondità pari a ml 4,60 circa posta su tutti i fronti del manufatto;
- Realizzazione della copertura a terrazza praticabile in difformità alla copertura prevista in progetto (tipo a tetto a padiglione). Inoltre al fine di consentire l'accesso al piano terrazza è stata realizzata una scala con accesso dall'esterno.

Complessivamente il fabbricato è completo nelle opere di finitura e dotato di impianto idrico ed elettrico.

La superficie coperta complessiva del fabbricato originario era pari a mq.77,00 mentre la superficie coperta complessiva da accertamento oggi è pari a mq. 259,00 circa.

La volumetria complessiva v/p del fabbricato originario era pari a mc. 105,46, mentre la volumetria v/p del fabbricato all'accertamento oggi è pari a mc. 263,72 circa oltre alla volumetria della veranda che è pari a mc. 687,00 circa;

### *Corpo "B"*

Realizzazione di un manufatto adibito a deposito posto a circa mt. 30,00 dal corpo A, delle seguenti dimensioni esterne: mt. 2,40x5,00 circa per una superficie pari a mq. 13,00 circa, avente l'altezza media pari a mt. 2,30 circa , realizzato con struttura in metallica e copertura tipo a capanna oltre a una tettoia, in termo-copertura;

Visto il D.P.R.06.06.2001 n.380 art. 31;

Vista la L.R. n° 23 del 07.09.98;

## INGIUNGE

Ai signori in indirizzo, meglio generalizzati in premessa, in qualità di proprietari e di responsabili dei lavori abusivi di che trattasi, realizzati in **Assenza di Permesso di Costruire**, di provvedere alla **Demolizione delle opere di cui sopra ed al Ripristino dello stato dei luoghi** entro il termine di **gg. 90 (novanta)** dalla notifica del presente provvedimento, con l'avvertenza che, in caso d'inottemperanza, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, saranno acquisiti di diritto gratuitamente al Patrimonio Indisponibile del Comune, ai sensi dell'art.31, 3° comma del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche ed integrazioni.

L'inottemperanza di quanto ordinato comporta l'applicazione delle Sanzioni Amministrative Pecuniarie previste dall'art.31 comma 4 bis L.R.10 agosto 2016,n.16, per l'abuso commesso la sanzione ammonta a € 20.000,00 così come determinato con Delibera di G.M. n.9 del 18/01/2017;

Contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al T.A.R. oppure ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di 120 giorni .

La presente inviata con Racc. A/R ha valore di notifica.


Carlentini li 8 novembre 2018



Il Capo Area  
(Germ. Francesco Ingalisi)

*Handwritten signature of Francesco Ingalisi*





**RICEVUTA RITORNO**

**giacenza**

1° Avviso: Data \_\_\_\_\_ Ora \_\_\_\_\_

2° Avviso: Data \_\_\_\_\_ Ora \_\_\_\_\_

**il ricevente**

Data 22-11-18 Ora \_\_\_\_\_

Firma [Signature]

Tracking online  
ID 18000052035120 Destinatario  
CSR 20 Ag. 38 DITTA DI CANNAVÒ FABIO  
Rif. Dist. 640 VIA ORAZIO COCLITE 2  
Data 19/11/2018 14:59:14 96016 LENTINI SR  
Peso 24 gr. € PROT 23087 V.E.

Mittente  
CITTA' DI CARLENTINI  
VIA FRANCESCO MORELLI 6  
96013 CARLENTINI SR

Cli: 370 Ref: 370



**RICEVUTA RITORNO**

**giacenza**

1° Avviso: Data \_\_\_\_\_ Ora \_\_\_\_\_

2° Avviso: Data \_\_\_\_\_ Ora \_\_\_\_\_

**il ricevente**

Data 22/11/18 Ora \_\_\_\_\_

Firma [Signature]

Tracking online  
ID 18000052035060 Destinatario  
CSR 20 Ag. 38 DITTA DICANNAVÒ VALERIA  
Rif. Dist. 640 VIA GAETANO MARIO COLUMBA 10  
Data 19/11/2018 14:59:14 96016 LENTINI SR  
Peso 24 gr. € PROT 23087 V.E.

Mittente  
CITTA' DI CARLENTINI  
VIA FRANCESCO MORELLI 6  
96013 CARLENTINI SR

Cli: 370 Ref: 370